Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO DI RICERCA

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E LA RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE "*QUATER*"

Marco Ligrani

AREA DI DELEGA CNDCEC

Contenzioso tributario

CONSIGLIERI DELEGATI

Rosa D'Angiolella

18 APRILE 2025

Sommario

1. PREMESSA 1
2. IL NUOVO TERMINE PER IL TENTATIVO DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO 1
3. L'ESTENSIONE DEL PERIMETRO DI IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA INVALIDAMENTE NOTIFICATA 3
4. LE NUOVE MODALITÀ DI DILAZIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 7
5. LE NOVITÀ RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI SOLIDALI 11
6. LA RIAPERTURA DELLA "ROTTAMAZIONE *QUATER*" 12

1. Premessa

Il 1° gennaio 2025 segna uno spartiacque tra le vecchie e le nuove rateazioni nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; l'"allungamento" del numero delle rate concedibile su semplice richiesta del contribuente rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, intitolato *"Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione"*, in vigore dall'8 agosto 2024.

Il decreto rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale realizzata in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, la quale, all'art. 18, dettava – appunto – i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Il 2025 segna, inoltre, la riapertura dei termini per versare le rate della rottamazione "*quater*", prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, a beneficio di coloro i quali, pur essendovi stati ammessi, erano incorsi nella decadenza prima del 31 dicembre 2024.

Scopo del presente documento è analizzare le principali novità contenute nel decreto delegato di riforma della riscossione, in uno con le modalità di riammissione alla definizione agevolata, non mancando di porre l'attenzione sulle ricadute di ordine pratico che interessano sia i professionisti che i contribuenti.

2. Il nuovo termine per il tentativo di notifica delle cartelle di pagamento

La prima novità, introdotta dal d.lgs. n. 110/2024 (d'ora in avanti, anche solo "Decreto"), è contenuta nell'art. 2 e concerne la tempestiva attività di notifica da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ancorata alla data di affidamento del carico da parte dell'ente creditore.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, infatti, è previsto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione assicuri la salvaguardia del credito erariale procedendo al tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, oppure – come recita la norma – nel più ampio termine derivante dall'applicazione di normative straordinarie in caso di eventi eccezionali[1], seguendo le modalità ordinarie previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ovvero dall'art. 26 del d.l. n. 76/2020[2].

[1] Come nel caso della normativa post Covid.

[2] *"Art. 2 - Adempimenti dell'Agente della riscossione*
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all'articolo 1, relativamente alle quote affidatele, assicurando:
a) la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono

Occorre, dunque, soffermare l'attenzione sul nuovo termine di nove mesi dall'affidamento del carico, introdotto dal decreto delegato con decorrenza 1° gennaio 2025.

Si tratta di un termine, come precisato dalla norma, riferito al tentativo di notifica della cartella di pagamento, che va coordinato con i termini di decadenza previsti, in generale, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.

Tale ultima norma fissa i termini decadenziali, la cui violazione è causa di nullità [*rectius*: annullabilità] della cartella di pagamento, in ragione dell'anno di presentazione della dichiarazione, del versamento delle somme rateizzate, di definitività dell'accertamento, ovvero degli ulteriori eventi concernenti la crisi di impresa[3].

---

mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
b) il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità di cui alla lettera a);
c) la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensi dell'articolo 1;
d) la trasmissione telematica all'ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

[3] *"Articolo 25 -Cartella di pagamento*
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;(1)
c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.
1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

La novella del 2025 invece – ed è questo un primo elemento da sottolineare – non prevede alcuna decadenza, per cui il mancato rispetto del termine di nove mesi, di per sé stesso, non dovrebbe comportare la nullità/annullabilità della cartella di pagamento (a differenza della violazione dei termini contenuti nel citato art. 25).

Si tratta, dunque, di un termine meramente "sollecitatorio" finalizzato a efficientare l'attività di notifica, che – per questo – si riferisce al tentativo il quale dev'essere tempestivamente attivato entro il nono mese dall'affidamento del carico.

Ciò nondimeno, l'avere introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo termine, non esclude che del suo rispetto possa chiedersi conto all'agente della riscossione; al riguardo, se è vero che la data di affidamento del carico resta un atto interno al rapporto tra ente creditore e agente della riscossione[4], il tentativo di notifica ha – invece – rilevanza esterna, atteso che è diretto nei confronti del destinatario della cartella medesima.

Ne consegue che non è da escludere come – ad esempio in sede di impugnazione della cartella di pagamento perché notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del d.P.R. 602/1973 – possa rilevarsi anche la tardività del tentativo di notifica rispetto ai nove mesi previsti dalla norma.

Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, la lettera b) dell'art. 2 del Decreto fa riferimento unicamente alle modalità del tentativo di notificazione, senza individuare specifici termini "sollecitatori" entro cui provvedere a quest'ultimo.

Riassumendo, dunque, per effetto dell'entrata in vigore della novella contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 110/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione, fermi restando gli ordinari termini decadenziali previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica delle cartelle di pagamento, dovrà avviare la procedura di notifica – sostanzialmente – fin da subito, tentandola già entro il nono mese successivo alla data di affidamento del carico.

3. L'estensione del perimetro di impugnabilità della cartella invalidamente notificata

A decorrere dall'8 agosto 2024, la disciplina contenuta nell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602/1973 in materia di impugnabilità delle cartelle di pagamento invalidamente notificate è stata

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo".

[4] Come si ricorderà, la data di affidamento del carico ha rappresentato la condizione di accesso, dal punto di vista temporale, alle recenti "rottamazioni" dei c.d. "ruoli esattoriali".

modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 110/2024, nel senso di aver esteso i casi in cui è proponibile l'azione[5].

Va ricordato, al riguardo, che il comma 4-*bis* è stato introdotto dal d.l. n. 146/2021 con decorrenza 21 dicembre 2021 e ha fissato una disciplina *ad hoc* per l'impugnazione, "ora per allora", delle cartelle di pagamento che si assumono mai notificate, di cui il contribuente sia venuto a conoscenza per il tramite degli estratti di ruolo ottenuti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La norma, già dalla sua prima versione, impediva il ricorso generalizzato alla tutela giurisdizionale avverso i ruoli e le cartelle asseritamente non notificate, tuttavia all'interno di un perimetro più limitato rispetto a quello attuale[6].

Per effetto dell'entrata in vigore della novella del 2024, l'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602/1973, nel testo in vigore dall'8 agosto 2024, prevede testualmente:

"*4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:*

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

---

[5] Con ordinanza 9 marzo 2025, n. 6269, la Corte di cassazione ha ritenuto che la nuova versione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602/1973, nel testo modificato dal d.lgs. n. 110/2024, si applichi anche ai giudizi in corso alla data dell'8 agosto 2024 e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato introdotto precedentemente a tale data.
In particolare, la Corte di cassazione ha precisato quanto segue:
"5.4 Va, dunque affermato il principio di diritto che <come per la tipizzazione degli interessi alla tutela giurisdizionale introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 146/2021, con la recente normativa — art. 12 del d.lgs. n. 110/2024 - che ha ampliato il perimetro dell'interesse alla tutela giurisdizionale - il legislatore, nel regolare ulteriori specifici casi di azione "diretta ", ha stabilito le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sè bisogno di tutela giurisdizionale, in guisa che anche l'intervento normativo ampliativo delle ipotesi di interesse alla tutela giurisdizionale si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere. L'innovazione introdotta dal menzionato d.lgs. n. 110/2024 è immediatamente operativa con la sua pubblicazione, già a valere dai giudizi in corso>.
6. Depone in questo senso anche una lettura costituzionalmente orientata della nuova disposizione di legge. Si è dunque dell'avviso che le modifiche della riforma della riscossione debbano valere già dai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa, poiché se ciò è vero per una disposizione che introduce ex novo una condizione di accesso all'impugnazione diretta dell'atto non notificato, prima in alcun modo immaginabile, lo stesso deve valere ancor di più per una previsione che ne attenua i rigori. E ciò, sia per i ricorsi sorti prima del 21 dicembre 2021, sia per quelli promossi dopo l'entrata in vigore dell'introduzione del comma 4-bis all'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, in ipotesi, privi dei requisiti stabiliti nella formulazione originaria, ma in possesso di quelli aggiunti con la riforma. Tanto, in ragione della natura "dinamica" attribuita dalla Cassazione all'interesse ad agire, "che rifugge da considerazioni statiche" rafforzata dall'esigenza di adottare una interpretazione della novella orientata al rispetto delle indicazioni, per quanto solo monitorie, della Corte costituzionale."

[6] Art. 12, comma 4-*bis*, d.P.R. n. 602/1973, nella sua formulazione vigente anteriormente all'8 agosto 2024: "*4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione*".

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Ripercorriamo, dunque, le fattispecie previste dalla norma, soffermandoci, in particolare, sulle novità introdotte dal Decreto "riscossione".

Va innanzitutto premesso come, anche nella versione attuale della norma, resti confermato che la tutela giurisdizionale e, pertanto, la proponibilità del ricorso siano subordinate alla prova del danno potenziale; pertanto, il contribuente – rientrante nelle fattispecie di seguito elencate – che intenda impugnare il ruolo e la cartella asseritamente non notificata, avrà l'onere di dimostrare il pregiudizio che ne ritrarrebbe in caso contrario.

Venendo, dunque, alla norma, resta, sostanzialmente, immutata la prima ipotesi di impugnabilità (di cui al citato comma 4-*bis*, lettera a)), rappresentata dalla partecipazione a gare di appalto; con l'unica differenza, di tipo formale, rappresentata dal riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che ha preso il posto del precedente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quanto alla seconda fattispecie (di cui alla lettera b) del citato comma 4-*bis*), costituita dall'ipotesi in cui il debitore sia creditore nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche all'indomani delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 110/2024 il debitore potrà dimostrare, in giudizio, il danno potenziale derivante dal mancato incasso, con la differenza – "*in melius*" – che potrà farlo in tutti i casi in cui si vanti un credito verso la Pubblica Amministrazione e non solo in presenza di crediti superiori a euro 5.000. In sede di modifica, infatti, è stato inserito l'avverbio *"anche"* con riferimento alle verifiche cui è – appunto – tenuta la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973, in presenza di pagamenti superiori alla soglia di euro 5.000; pertanto, tale soglia non costituisce più il discrimine ai fini della proponibilità dell'azione, che resta possibile sempre e, dunque, anche in presenza di importi inferiori.

Nessuna modifica riguarda la terza ipotesi (contemplata dalla lettera c) del citato comma 4-*bis*) concernente la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Venendo alle novità, esse sono rappresentate dalle tre fattispecie di cui al comma 4-*bis*, lettere d), e) e f), introdotte dal Decreto di riforma n. 110/2024.

Innanzitutto, a decorrere dall' 8 agosto 2024 è prevista l'impugnabilità del ruolo e della cartella che si assuma non notificata anche da parte del debitore che sia in grado di dimostrare in giudizio che, diversamente, ne subirebbe un pregiudizio "*nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"* (lettera d)).

Pertanto, la prima novità di rilievo introdotta dal nuovo testo normativo è rappresentata dalla possibilità di impugnazione del ruolo e della cartella da parte dei soggetti ammessi alle procedure previste dal codice della crisi: l'espressione ampia e onnicomprensiva *"nell'ambito"*, utilizzata dal legislatore, non pone limiti alla proponibilità dell'azione, per cui ogni qualvolta il debitore ritenga di poter subire un danno ingiusto dall'iscrizione a ruolo non conosciuta nell'ambito delle procedure di crisi e che, di fatto, potrebbe pregiudicarne il buon esito, avrà titolo per impugnarla, fornendone adeguata dimostrazione in giudizio.

Naturalmente, qualora il debitore sia già stato ammesso alla procedura, la legittimazione a proporre ricorso sussiste in capo agli organi della procedura e, solo in caso di inerzia di questi ultimi, in capo al debitore.

La seconda, importante, novità è contenuta nella lettera e) del comma 4-*bis* ed è rappresentata dall'impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata nell'ambito di "*operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati"*. In tal modo, si è introdotta la possibilità, per il debitore, di impugnare ruolo e cartella non conosciuti la cui esistenza potrebbe pregiudicare il buon esito di una operazione di finanziamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari (Poste Italiane s.p.a., SIM, SGR, SICAV e, più in generale, i soggetti elencati nell'art. 11 del d.lgs. n. 231/2007) iscritti negli appositi registri (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi).

L'ultima novità è contenuta nella lettera f) del citato comma 4-*bis*, che contempla l'ipotesi di cessione di azienda, tenuto conto – come precisato nella norma – di quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997; anche in questo caso, dunque, al debitore, in grado di dimostrarne il potenziale pregiudizio, è riconosciuta la possibilità di impugnare il ruolo e la cartella asseritamente non notificata.

La *ratio* della norma risiede nel pregiudizio che il cessionario potrebbe subire dall'esistenza del ruolo in capo al cedente, giusta la responsabilità solidale per i debiti e le sanzioni riferiti all'anno della cessione o al biennio precedente, come previsto dall'art. 14, primo comma, del d.lgs. n. 472/1997.

Va, tuttavia, osservato che lo stesso art. 14, al terzo comma, contempla l'effetto liberatorio nei confronti del cessionario rispetto ai debiti non inclusi nel certificato rilasciato dall'amministrazione finanziaria, ovvero in caso di mancato rilascio del certificato entro quaranta giorni dalla richiesta.

La portata della novella normativa, dunque, sembra essere quella di consentire, comunque, al cessionario, ancorché liberato nel senso appena ricordato, di chiedere e ottenere l'annullamento del ruolo e della cartella asseritamente non notificata facendo valere l'effetto liberatorio suddetto, facoltà che, prima della modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, restava comunque preclusa.

4. Le nuove modalità di dilazione dei carichi affidati all'agente della riscossione

L'*iter* delle richieste di rateazione dei carichi affidati all'agente della riscossione, disciplinato dall'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, è stato profondamente modificato ad opera del Decreto "riscossione", il quale, oltre ad aver segnato il superamento delle rateazioni ordinarie e straordinarie, ha incrementato di un anno la durata dei piani di rateazione ottenibili su semplice richiesta, secondo una tempistica destinata ad allungarsi ulteriormente nei prossimi anni.

La nuova disciplina si applica alle istanze di rateazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025; pertanto, con riferimento alle istanze presentate prima di tale data, unitamente ai piani di dilazione già in essere al 1° gennaio 2025, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.

Come anticipato, il nuovo art. 19 del d.P.R. n. 602/1973[7] consente di beneficiare di un anno in più di dilazione rispetto al passato, per effetto dell'estensione a un massimo di 84 rate mensili (ossia 7 anni)

---

[7] *Art. 19: Dilazione del pagamento*
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 1.1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 1.1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

– rispetto alle precedenti 72 (ossia 6 anni) – dei piani di rateazione riferiti a carichi di ammontare inferiore o pari a 120.000 euro, concedibili su semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

In dettaglio, in questi casi il comma 1 della norma prevede un'estensione – come detto – fino a un massimo di 84 rate mensili per le richieste di dilazione presentate dopo il 1° gennaio 2025 e fino a tutto il 2026, di 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e, infine, di 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029; il numero massimo di rate terrà conto dell'importo minimo di ciascuna rata, rimasto fissato a 50 euro.

Anche nella nuova versione della norma, come già per il passato, il limite di 120.000 euro (al di sotto del quale la rateazione in un massimo di 84, 96 e 108 rate viene concessa su semplice richiesta) va verificato con riferimento alla singola richiesta di dilazione: pertanto, anche in caso di una debitoria complessiva superiore a 120.000 euro per la quale si intenda usufruire del pagamento rateizzato, sarà possibile ottenere la dilazione in 84 rate presentando distinte istanze, ciascuna di importo inferiore alla soglia.

Il Decreto di riforma ha modificato anche la disciplina delle rateazioni di più lunga durata, concedibili a seguito di istruttoria nei confronti dei contribuenti che documentino all'Agenzia delle entrate-Riscossione la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Con

---

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
1-quater 1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 1.1.
1-quater 2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. Abrogato [La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.]
2. Abrogato
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
4-bis. Abrogato".

riferimento a esse, il legislatore della riforma ha "importato", all'interno della norma, i vari indici rivelatori della situazione di difficoltà, con la precisazione che a quelli tradizionali si sono aggiunti gli altri previsti dal d.m. 27 dicembre 2024[8].

In dettaglio, ai sensi del nuovo comma 1.1, nei confronti dei contribuenti che documentino una situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria[9] l'agente della riscossione può concedere un piano di rateazione più lungo, sia che si tratti di debiti superiori a 120.000 euro, sia che si tratti di debiti inferiori a questa soglia.

Nel primo caso, la dilazione può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; nel secondo caso, la maggior durata della dilazione va da 85 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da 97 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a un massimo di 120 rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029[10].

Come per il passato, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1.2), dimostrata dal contribuente, avviene sulla base di una documentazione che si differenza a seconda della natura giuridica dell'istante, con le novità – come premesso – dell'aggiunta di nuovi indici rivelatori della situazione di difficoltà:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali in regime contabile semplificato, la valutazione continua a basarsi sull'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, tenuto conto dell'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

b) per tutti gli altri, si terrà conto dell'indice di liquidità[11] e del rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione (c.d. indice "alfa"[12]). L'art. 3 del d.m. 27 dicembre 2024 ha inoltre introdotto l'indice "beta" riservato ai condomini, che

---

[8] Intitolato *"Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti"*.

[9] Come precisato dall'art. 4 del d.m. 27 dicembre 2024, "*la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa*".
In questi casi, la condizione di inagibilità totale dell'immobile è documentata mediante la presentazione della relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione (allegati 1 e 2 al citato d.m.).

[10] L'importo massimo delle rate concedibili può essere simulato dall'applicativo disponibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

[11] Dato dal rapporto (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente.

[12] Dato dai seguenti valori:
1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100.

intendano presentare una istanza di rateazione "lunga", pari al "*valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile e approvato dall'assemblea condominiale] x 100".*

Altra novità riguarda le pubbliche amministrazioni: in questi casi, come indicato nell'allegato 3 al citato d.m., la sussistenza della situazione di temporanea difficoltà è attestata, con apposita dichiarazione, dal legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dall'organo amministrativo di vertice, con accesso automatico alla dilazione massima in 120 rate indipendentemente dall'importo e dalla data di presentazione (se prima o dopo il 1° gennaio 2025), ferma restando la facoltà di avvalersi di una dilazione più breve.

Il d.m. prevede, infine, una clausola di salvaguardia riferita alle debitorie fino a 120.000 euro (art. 6), per le quali non si sia stati in grado di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria: in questi casi, l'Agenzia delle entrate-Riscossione garantisce, comunque, il numero massimo di rate mensili in relazione all'anno di presentazione della richiesta.

Restano confermate, rispetto al passato, le disposizioni in materia di proroga delle dilazioni in caso di comprovato peggioramento della situazione (art. 19, comma 1-*bis*)[13], di opzione tra rate costanti e rate crescenti (art. 19, comma 1-*ter*), di effetti derivanti dalla presentazione della domanda di rateazione (art. 19, comma 1-*quater*), di rapporti con le verifiche *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973 (art. 19, comma 1-*quater* 1), di effetto del pagamento della prima rata sulle procedure esecutive eventualmente avviate (art. 19, comma 1-*quater* 2), di decadenza dalla rateazione superata la soglia delle otto rate anche non consecutive, non pagate (art. 19, comma 3), di sospensione dal pagamento delle rate (art. 19, comma 3-*bis*) e, infine, di irrilevanza della decadenza da richieste di rateazione su carichi diversi (art. 19, comma 3-*ter*).

[13] Con l'unica differenza che la proroga, che può essere chiesta solo una volta, mantiene la durata del piano di rateazione originario.
Valga, al riguardo, un esempio: un contribuente ha ottenuto un piano di rateizzazione in 110 rate, avendo documentato la propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Giunto alla 90ma rata, egli non è più in grado di sostenere il piano di dilazione in corso, pur non essendone decaduto (nel qual caso non avrebbe accesso alla proroga); pertanto, il contribuente formula all'Agenzia delle entrate-Riscossione la richiesta di proroga mediante l'apposito modello RDP, allegando la medesima documentazione presentata originariamente, naturalmente aggiornata. Qualora l'Agenzia verifichi effettivamente il peggioramento della situazione iniziale, rideterminerà il numero di rate concedibile secondo le stesse regole seguite inizialmente, mentre quelle effettivamente concesse saranno pari alla differenza tra quelle concedibili e quelle scadute alla data di accoglimento della domanda: supponendo che l'Agenzia confermi il numero di 110 rate e che, nelle more tra la presentazione della richiesta di proroga e il suo accoglimento, siano scadute 5 rate, il contribuente avrà diritto a ulteriori 105 rate (110-5), rispetto alle 20 rate residue (110-90) dell'originario piano di rateazione, senza avere più alcuna possibilità di proroga.

5. Le novità riguardanti la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

Il Decreto "riscossione" ha introdotto alcune significative novità riguardanti la riscossione nei confronti dei coobbligati solidali, in vigore dell'8 agosto 2024.

La prima è rappresentata dall'introduzione, all'interno del d.P.R. n. 602/1973, del nuovo art. 25-*bis*, intitolato *"Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria"*.

La norma prevede che:

"In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione".

La *ratio* della norma è quella di impedire che, in presenza di un piano di rateazione in essere in capo all'obbligato principale, il conteggio dei termini di prescrizione, sospesi in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 19, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 602/1973, possano, invece, decorrere in modo autonomo nei confronti dei coobbligati sussidiari; ciò perché, prima dell'entrata in vigore della norma, i coobbligati avrebbero potuto eccepire, in caso di esecuzione avviata dall'agente della riscossione a seguito della decadenza dalla rateazione dell'obbligato principale (senza che, peraltro, ne avessero avuto notizia), che il termine di prescrizione (quinquennale ovvero decennale, in presenza di *actio iudicati*), nei propri confronti, fosse già spirato.

In tal modo, la posizione dell'obbligato principale e dei coobbligati in via sussidiaria è stata resa omogenea, per cui il decorso del termine di prescrizione nei confronti di questi ultimi risente della richiesta di rateazione presentata dal primo ed avrà la medesima durata.

Per questa ragione, il legislatore della riforma ha previsto che i coobbligati debbano essere messi a conoscenza della richiesta di rateazione presentata dall'obbligato principale e del suo *iter*, a cominciare dalla data di presentazione per finire al numero di rate e, dunque, alla durata. Invero, come previsto dall'art. 19, comma 1-*quater*, lettera a), del d.P.R. n. 602/1973, a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa, ovvero dell'eventuale decadenza, rimangono sospesi i termini di prescrizione (e decadenza); per effetto del nuovo art. 25-*bis,* dunque, questa sospensione, a far data dalle domande di rateazione presentate dall'8 agosto 2024, riguarda anche i coobbligati in via sussidiaria, che dovranno conteggiarne il decorso tenendo conto della rateazione richiesta dall'obbligato principale.

La norma va letta unitamente alle ulteriori novità, introdotte dall'art. 15, primo comma, lettere b) e c) del d.lgs. n. 110/2024, riguardanti:

- da un lato, la riscossione coattiva, mediante la precisazione, all'interno dell'art. 45, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, che quest'ultima può avvenire "*previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede*";
- dall'altro, l'esecuzione forzata, la quale, analogamente, potrà essere avviata "*decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede",* come precisato all'interno dell'art. 50, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973.

Ciò comporta che, in presenza di coobbligazione, sia la riscossione coattiva che la fase esecutiva potranno essere avviate solo dopo che anche ai coobbligati sia stata notificata la medesima cartella di pagamento riguardante l'obbligato principale; se, poi, quest'ultimo avesse avviato una rateazione, i coobbligati, come previsto dal nuovo art. 25-*bis*, dovranno anche essere messi a conoscenza del relativo *iter*.

In tal modo, gli obbligati solidali saranno informati, fin dall'inizio, del rapporto con il debitore principale e delle vicende della riscossione nei suoi confronti.

Resta, infine, da chiedersi se e in che misura il coobbligato solidale possa far valere la mancata notizia, da parte dell'agente della riscossione, delle vicende della rateazione avviata dall'obbligato principale; si pensi all'ipotesi in cui l'agente avvii l'esecuzione coattiva nel più ampio termine prescrizionale decorrente dalla decadenza dell'obbligato principale dalla rateazione e il coobbligato principale, che la contesti per intervenuta prescrizione, venga a conoscenza solo successivamente della predetta rateazione.

Al riguardo, se è vero che l'art. 25-*bis* suddetto non prevede che la notizia della rateazione sia prevista a pena di annullabilità (dei successivi atti esecutivi), è pur vero che, a mente dell'art. 7-*bis*, primo comma, l. n. 212/2000, gli atti dell'amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione delle norme sul procedimento.

Ne deriva, pertanto, che non sembra potersi escludere la possibilità che tale mancanza venga fatta valere in giudizio, valorizzando – di fatto – la *ratio* della nuova disposizione, posta a tutela dei diritti del coobbligato solidale.

6. La riapertura della "rottamazione *quater*"

Il c.d. decreto "milleproroghe" (d.l. 27 dicembre 2024n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15) ha introdotto una nuova "finestra" per i decaduti, al 31 dicembre 2024, dalla rottamazione "*quater*", di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022.

Si tratta di quei contribuenti, sia persone fisiche che titolari di partita iva, i quali, ai sensi della legge di bilancio 2023, entro il 30 giugno 2023 avevano presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pregressi al 30 giugno 2022 (accolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con la comunicazione delle somme dovute, inviata entro il 30 settembre 2023) ma che, al 31 dicembre

2024, non hanno versato, ovvero hanno versato con un ritardo superiore a cinque giorni, le somme dovute, in unica soluzione (entro il 31 ottobre 2023) o in forma rateale (entro il 31 ottobre e 30 novembre 2023, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2024).

Pertanto, condizioni necessarie per poter usufruire della riapertura della rottamazione "*quater*" sono, da un lato, l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il suo accoglimento (rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre 2023), dall'altro l'inefficacia della procedura maturatasi entro il 31 dicembre 2024; ciò comporta che qualora i contribuenti, in regola con il pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2024 (avendo, cioè, tempestivamente pagato le prime sei rate), siano incorsi nella decadenza dalla procedura nel 2025 non avendo versato la settima rata entro il 5 marzo (tenuto conto della tolleranza di cinque giorni dalla scadenza originaria del 28 febbraio 2025), non sarà possibile beneficiare della "remissione in termini" prevista dal "milleproroghe".

Al di fuori di quest'ultima ipotesi, dunque, l'art. 3-*bis* del decreto "milleproroghe" consente – come detto – di essere riammessi ai benefici della definizione agevolata, presentando, entro il 30 aprile 2025, esclusivamente in via telematica secondo la procedura messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione dall'11 marzo 2025, la medesima dichiarazione di adesione prevista dall'art. 1, comma 235, della legge n. 197/2022, optando per il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 ovvero in un massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, il 31 luglio 2025, il 30 novembre 2025 e, nel 2026 e 2027, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre; in tal modo, al di fuori delle prime due rate, le scadenze delle restanti si sovrapporranno a quelle originarie, previste dal precedente piano di dilazione dei pagamenti.

In altri termini, in caso di riammissione alla rottamazione "quater" il precedente piano di dilazione viene *in toto* sostituito dal nuovo e sarà questo l'unico piano che i contribuenti riammessi dovranno rispettare, fino al pagamento integrale e tempestivo delle rate.

La procedura *on-line* consente di optare tra la presentazione in area riservata (tramite SPID, CIE e CNS) e quella in area pubblica. Nel primo caso, i dati relativi ai carichi pregressi sono già presenti ed è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi (tra quelli inseriti nella domanda originaria) che si vogliono includere nella domanda di riammissione, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento; nel secondo caso, occorrerà inserirli manualmente (inserendo il numero della comunicazione delle somme dovute già ricevuta a suo tempo), optando per il numero di rate e allegando il proprio documento di riconoscimento.

Resta ferma la possibilità, per gli intermediari, di presentare la domanda di riammissione per i propri assistiti dall'area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Una volta presentata la domanda di riammissione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2025, l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate (comprensive degli interessi al tasso del 2% annuo) con le predette scadenze. Come precisato sul sito internet dell'Agenzia, in caso di presentazione della domanda in area riservata, si riceverà,

tramite *e-mail*, la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata". Invece, in caso di presentazione in area pubblica, si riceverà una prima *e-mail* contenente un *link* da convalidare entro le successive 72 ore, dopo di che verrà inviata una nuova *e-mail* di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti e, infine, una ultima *mail* (verificata la documentazione allegata) con il *link* per scaricare, entro i successivi 5 giorni, la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata"[14].

Quanto ai benefici, i debitori riammessi godranno delle stesse "coperture" previste dalla rottamazione originaria; sinteticamente, dunque, a fronte della riammissione alla definizione agevolata (art. 1, comma 240, l. 197/2022):

a) rimangono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) rimangono sospese, fino alla scadenza della prima o unica rata, eventuali precedenti dilazioni;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
d) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di eventuali rimborsi da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 28-*ter* d.P.R. n. 602/1973, ovvero ai fini di pagamenti da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48-*bis* del medesimo d.P.R.;
e) potrà essere rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

[14] Come precisato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'11 marzo 2025.

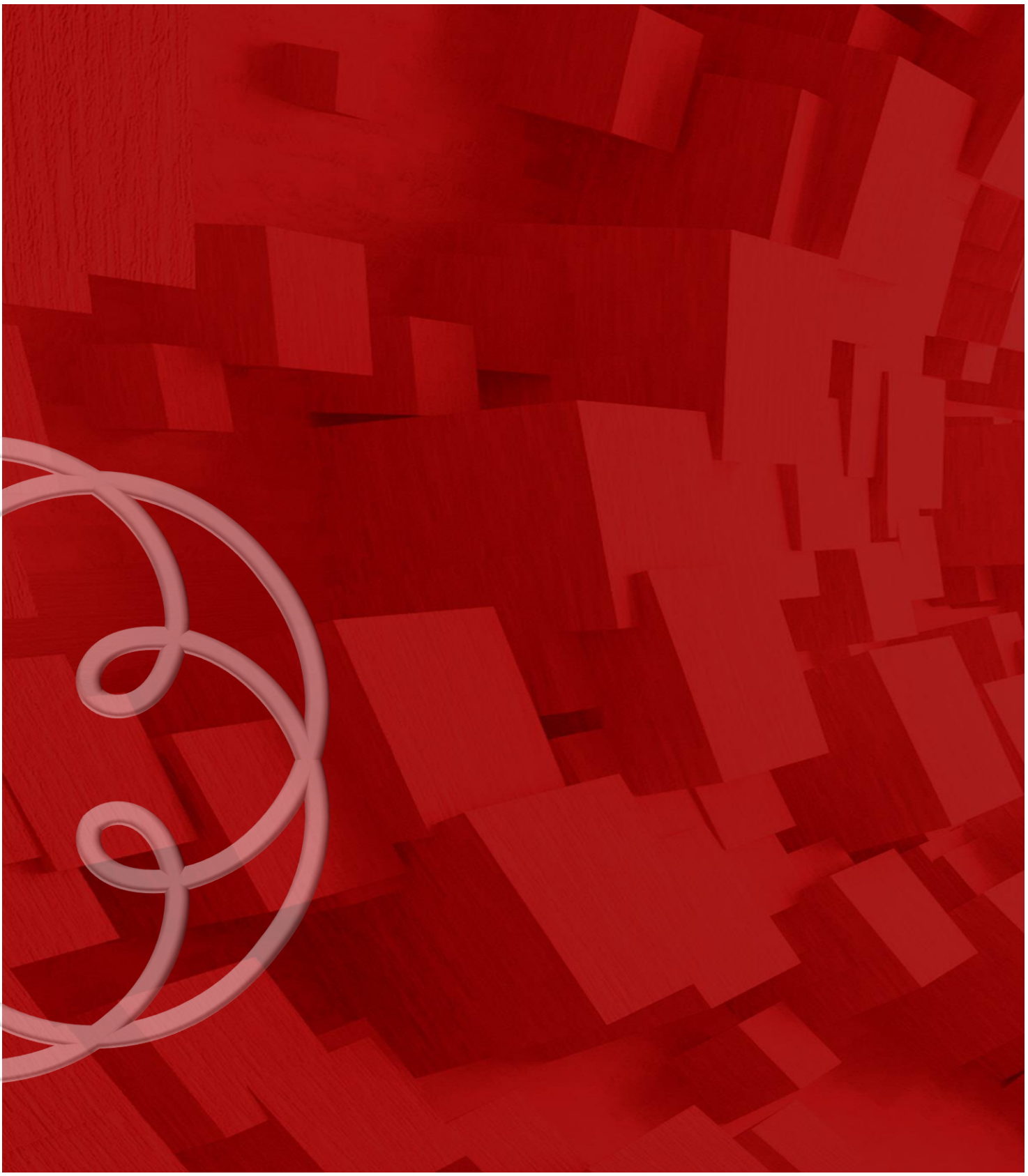

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma